

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **228/1974** (ECLI:IT:COST:1974:228)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Udienza Pubblica del **29/05/1974**; Decisione del **09/07/1974**

Deposito del **10/07/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7423**

Atti decisi:

N. 228

ORDINANZA 9 LUGLIO 1974

Deposito in cancelleria: 10 luglio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 187 del 17 luglio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 8 gennaio 1931, n. 234, della legge 14 marzo 1952, n. 196, del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156,

promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1973 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pellegrini Giuseppe, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che con ordinanza di rimessione 23 giugno 1973 il pretore di Poggibonsi ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, della legge 14 marzo 1952, n. 196, della legge 8 gennaio 1931, n. 234, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 21 e 43 della Costituzione, nella parte in cui legittimano il monopolio delle radio trasmissioni, nella parte in cui rendono obbligatoria la c.d. licenza di solo ascolto, e nella parte in cui prescrivono il rilascio di concessioni discrezionali da parte della pubblica Amministrazione circa l'uso degli impianti radio elettrici.

Considerato che, così enunciando genericamente le questioni, il pretore non ha indicato, neppure nella motivazione dell'ordinanza, quali norme dei suindicati atti legislativi contrasterebbero, a suo avviso, con i citati articoli della Carta;

che la indicazione di tali norme, ed in ispecie di quelle relative al solo "ascolto", è indispensabile sia effettuata dal giudice a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la rimessione degli atti al pretore di Poggibonsi perché provveda in conseguenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.